

LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS
“FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA”
LOTTO 1 - ALL RISKS DANNI DIRETTI E INDIRETTI
CIG 8958624A63

N.B. LA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA SI RISERVA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI UN BROKER ASSICURATIVO IN QUALSIASI FASE DELLA GARA, ED ANCHE SUCCESSIVAMENTE DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA

Fra la Spettabile Fondazione Teatro alla Scala di Milano (in seguito denominato Assicurato) che agisce per sé, nonché per conto di chi spetta e la Spettabile _____ (in seguito denominata Società), si stipula la presente polizza che ha per oggetto l'assicurazione dei rischi attinenti ai beni All Risks di proprietà, in uso o comunque nelle disponibilità della Fondazione Teatro alla Scala.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

L'Assicurato esercita in Italia e nel mondo intero, attività lirica-concertistica e di balletto, e le relative attività preliminari, collaterali, accessorie e complementari, in qualità di esercente, proprietario, imprenditore, conduttore di stabili, gerente e committente. Per attività preliminari, collaterali, accessorie e complementari si intendono, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo: attività didattiche in genere, stage e conduzione di scuole; organizzazione, conduzione e realizzazione di esposizioni e mostre, riprese televisive, servizi fotografici, registrazioni musicali, manifestazioni promozionali, convegni, congressi, corsi di formazione; cessione in uso di propri locali per prove, esercizi, allenamenti; organizzazione, gestione e conduzione di servizi quali i servizi sanitari, di pronto soccorso, antincendio, la sorveglianza armata (o con l'ausilio di cani); la gestione e conduzione di mense, spacci, bar, servizi di guardaroba; realizzazione di costumi, scenografie ed accessori di scena, attrezzature, arredamenti; deposito, custodia e sorveglianza del patrimonio storico ed artistico dell'Assicurato; Gestione del Museo Teatro alla Scala.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

L'Assicurato è inoltre conduttore di stabili in uso a qualsiasi titolo. Esistono parcheggi, autorimesse, muri di cinta, cancelli, cartelli e striscioni pubblicitari. L'Assicurato è committente di servizi in genere.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura All Risks della "Fondazione Teatro alla Scala", compresa attività del Museo Teatrale.

L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento per il lotto 1) All Risks – Danni Diretti e Indiretti

2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà una durata di anni quattro (48 mesi) a partire dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2025. In mancanza di disdetta da ambo le Parti tre mesi prima della scadenza, le coperture si intenderanno prorogate per un'ulteriore annualità, e quindi fino al 31/12/2026.

3. FRAZIONAMENTO

Resta convenuto che il frazionamento del premio sarà SEMESTRALE, con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e con prima rata al 30/06/2022

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE LOTTO 1

	I SEMESTRALITA'	II SEMESTRALITA'	TOTALE LORDO
DANNI AI BENI	105.000,00	105.000,00	210.000,00

PARTITE ASSICURATE

CAPITALI

1.	FABBRICATI	€	96.122.400,00
2.	CONTENUTO di cui Museo Teatrale	€	61.000.000,00 (21.000.000,00)
3.	STRUMENTI MUSICALI	€	20.498.445,68
4.	ORGANO TAMBURINI	€	988.000,00
5.	INDENNITA' AGGIUNTIVA		10% dell'indennizzo indennizzabile per il danno materiale diretto. (Danno Conseguenziale)
6.	DANNI INDIRETTI ATTIVITA'		€ 2.000,00 per ogni giorno di inattività totale, MUSEO TEATRALE con il massimo di € 360.000 per ogni sinistro.

BENI ASSICURATI

FABBRICATI

TOTALE € 96.122.400,00=

Milano	Via Bottelli	€ 880.000,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Via Capo Rizzuto	€15.224.000,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Ufficio di Promozione – Via Silvio Pellico	€ 500.000,00	garanzia di rischio locativo
Pero	Via Archimede 2/8/10/12	€ 10.000.000,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Via Pontano	€ 1.280.000,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Via Bergognone Ex Spazio Ansaldo	€ 14.738.400,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Teatro Piermarini	€ 50.000.000,00	garanzia di rischio locativo
Milano	Via Torino	€ 3 500.000,00	garanzia di rischio locativo

CONTENUTO	TOTALE	€ 61.000.000,00
------------------	---------------	------------------------

I beni rientranti nella definizione di polizza di proprietà o in uso all'Assicurato e presenti nelle ubicazioni sopra dichiarate. Si precisa che 21.000.000 dei 61.000.000 sono da riferirsi al Museo Teatro alla Scala.

Le cose assicurate sono inoltre garantite, sino ad un limite del 10% del capitale assicurato, anche presso terzi con il limite di indennizzo per ciascuna ubicazione di terzi di € 1.500.000,00

STRUMENTI MUSICALI	TOTALE	€ 20.498.445,68
---------------------------	---------------	------------------------

Sono assicurati gli strumenti musicali elencati sul Registro degli strumenti musicali, in possesso dell'Assicurato, la cui copia viene consegnata alla Società alla stipulazione della convenzione ed aggiornata alla fine di ciascun anno assicurativo.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli strumenti musicali di proprietà dei professori di orchestra non registrati, ma soltanto quando sono trasportati ed utilizzati per conto dell'Assicurato.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli strumenti musicali utilizzati dai Professori delle Filarmonica solo ed esclusivamente quanto sono utilizzati e/o trasportati per conto della Contraente.

Resta inteso che la presente polizza non è operante in favore dei Professori aggiunti della Filarmonica quando gli strumenti sono utilizzati a titolo personale e comunque per attività non inerente con la Contraente.

Gli strumenti musicali sono assicurati ovunque in Italia e nei paesi facenti parte della Comunità Europea anche se nelle abitazioni dei singoli professori proprietari o nelle residenze temporanee (alberghi, pensioni ed abitazioni). Sono assicurati anche durante i trasporti effettuati con qualsiasi mezzo e le relative giacenze intermedie.

ORGANO TAMBURINI	TOTALE	€ 988.000,00
-------------------------	---------------	---------------------

Limiti di indennizzo

Resta convenuto tra le Parti che la Società, per sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie prestate con la presente polizza non pagherà più di:

€ 50.000.000,00

Con i seguenti sottolimiti per sinistro e per anno:

€ 25.000.000,00	per Terrorismo
€ 25.000.000,00	per Inondazioni Alluvioni
€ 25.000.000,00	per Allagamenti.
€ 12.000.000,00	per Ricorso Terzi
€ 2.000.000,00	per danni agli Impianti ed Apparecchiature Elettroniche
€ 1.000.000,00	per montaggio e smontaggio di impianti di scena
€ 1.000.000,00	per Fenomeno Elettrico
€ 1.000.000,00	per furto, rapina ed estorsione dei beni assicurati con esclusione di denaro, titoli, valori e preziosi, per il contenuto di tutte le ubicazioni, escluso il Museo Teatrale
€ 3.000.000,00	per furto, rapina ed estorsione dei beni assicurati, con esclusione di denaro, titoli, valori e preziosi, per il contenuto del Museo Teatrale, con limite di € 350.000 per singolo oggetto
€ 520.000,00	per furto rapina ed estorsione di denaro, titoli e preziosi nelle casseforti dell'Assicurato
€ 520.000,00	per furto rapina ed estorsione di indumenti del pubblico, artisti sotto contratto e dipendenti, il tutto posto in guardaroba, camerini o altri locali
€ 105.000,00	per furto rapina ed estorsioni di denaro, titoli, valori e preziosi fuori dalle casseforti
€ 155.000,00	Portavalori
€ 50.000,00	Guasti cagionati dai ladri
€ 5.000,00	per danni subiti dalle merci nelle mense, bar e spacci in condizioni climatiche controllate.
€ 155.000,00	per Onorari Consulenti e Periti

€ 1.000.000,00	per Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro in eccesso al 10% di quanto previsto dalla clausola spese di demolizione e sgombero
€ 300.000,00	per ogni strumento musicale

Franchigie/Scoperti

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di:

- 1) Relativamente alle partite Fabbricati e contenuti
 - a) € 30.000,00 per i danni da alluvioni, inondazioni, eventi sociopolitici, terremoti
 - b) € 30.000,00 per i danni da allagamenti,
 - c) € 30.000,00 per i danni seguito atti di terrorismo
 - d) € 5.000,00 per tutti gli altri danni;
 - e) € 2.500,00 per la partita strumenti musicali
 - f) 10% del danno per sinistri dovuti ad infedeltà dei dipendenti.
 - g) 10% del danno per furto di denaro, preziosi, valori in genere, nel caso in cui i mezzi di chiusura non fossero conformi a quanto descritto all' Art.14 delle Condizioni Particolari.
Tali detrazioni non verranno applicate per i danni subiti dagli indumenti del pubblico, degli artisti sotto contratto e dei dipendenti affidati ai guardaroba e/o depositati nei camerini e/o in altri locali in uso all'Assicurato escluso denaro, titoli, valori e preziosi.
- 2) Relativamente alla partita Strumenti Musicali in caso di Furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura non sufficienti (vedi Art.14 delle Condizioni particolari) o a locali aperti, sarà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Insedimenti assicurati

PREMESSO che l'Assicurato con la presente copertura intende assicurare:

- L'intera proprietà immobiliare, incluse le unità immobiliari soggette ex legge n. 53/83
- Fabbricati e/o porzioni di essi presi in locazione o in comodato
- Fabbricati o porzioni di essi di proprietà dell'Assicurato e locati o dati in comodato a terzi

SI CONVIENE quanto segue:

1. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare anticipatamente all'inizio di ogni annualità assicurativa l'elenco degli enti assicurati.
2. L'Assicurato si impegna ad aggiornare annualmente il valore a nuovo degli immobili comunicandone per iscritto l'importo totale alla Società entro il 30 aprile di ogni anno.

Sulla base del valore comunicato, la Società emetterà apposita appendice di adeguamento delle somme assicurate e del relativo premio, incassando l'eventuale incremento di premio relativo all'annualità assicurativa in corso.

Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 1. Si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso come segue:

- Sulla somma assicurata in aumento verrà applicato il 50% del tasso lordo sulla relativa partita;
 - Sulla somma assicurata in diminuzione verrà applicato il 50% del tasso netto della relativa partita e la Società si impegna a rimborsare il premio netto risultante da tale calcolo.
3. La Società garantisce automaticamente gli immobili che dovessero eventualmente entrare nella disponibilità e/o essere acquistati dall'Assicurato e parimenti si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli immobili venduti nell'arco dell'anno.
 4. L'Assicurato si impegna a fornire in qualsiasi momento ed in particolare, in caso di sinistro, l'elenco degli enti garantiti dalla presente copertura, nonché tutti gli elementi necessari per la determinazione del valore degli stessi. Pertanto, in caso di sinistro, la Società si potrà avvalere di tali evidenze amministrative.
 5. Qualora esista una specifica partita relativa a fabbricati o porzioni di essi già garantiti da copertura assicurativa fornita dall'amministrazione dello stabile, la presente copertura opererà con assicurazione indiretta come da Condizioni Generali di Polizza.

SI CONVIENE inoltre che:

Per le vendite e per la fine locazione:

La cessazione della garanzia avrà effetto dalle ore 24 della data dell'atto notarile di vendita dello stabile e/o delle scritture di consegna dei locali per la fine locazione/mandato.

Per le acquisizioni ed anche nei casi di locazione e/o comodato:

L'inizio della garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 della data indicata nel verbale di consegna che normalmente precede ogni acquisizione a qualsiasi titolo sottoscritto dal Cedente e dall'Assicurato. In mancanza di tale verbale, l'inizio della garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 della data di preso possesso dell'immobile.

Nei casi di acquisizione per esproprio, la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 della data dell'asta giudiziale di assegnazione;

La copertura di immobili di nuova acquisizione e/o locazione e/o comodato, di valore singolo superiore a € 20.000.000,00 è subordinata a specifica pattuizione.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Polizza	il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali sono prestate ed operanti le coperture assicurative ed i servizi di assistenza e disciplina i rapporti.
Contraente	Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Assicurato	1) Fondazione Teatro alla Scala di Milano 2) Museo Teatrale alla Scala
Società	l'impresa assicuratrice delegataria e le coassicuratrici
Broker	la Società di brokeraggio a cui potrebbe essere affidato il mandato per la gestione della convenzione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
Sinistro/Danno	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	parte del danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia
Scoperto	percentuale del danno indennizzabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato
Inondazione, alluvione:	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Allagamenti:	presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo

esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Eventi atmosferici

i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi

Terremoto

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Sabotaggio

le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività

Terrorismo

qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Fabbricati

Tutte le costruzioni di qualunque tipologia strutturale e destinazione esse siano utilizzate dall'assicurato per lo svolgimento delle sue attività in via continuativa o anche occasionale attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi ivi comprese le scuole di formazione, centri di formazione professionale, scuole di ballo in genere, museo teatro della Fondazione, caveaux ove è ubicato il patrimonio artistico; ivi compresa la biglietteria e gli uffici di promozione e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.

Contenuto

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; attrezzatura ed arredamento degli uffici e dei laboratori; beni elettronici; valori e preziosi.

Merci.

Serbatoi metallici e tubazioni.

Cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti ed effetti personali. Oggetti d'arte, cose aventi valore artistico (comprese statue, affreschi, quadri); disegni, figurini e bozzetti. Costumi ed accessori di scena (parrucche, armature, armi). Nastri magnetici, film, pellicole fotografiche.

Cose assicurate a condizioni speciali

Sono inoltre compresi i beni di proprietà del pubblico, degli artisti, dei consulenti e dei dipendenti e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla presente partita "Contenuto".

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.

Cose assicurate a condizioni Speciali

Archivi, documenti, supporti di dati, nastri e cavi per elaboratori elettronici; modelli e stampi. Scenografie (su tela e sculture), mobili ed arredi di scena; partiture e spartiti e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato

Strumenti musicali

Strumenti musicali, custodie ed accessori di proprietà dell'assicurato e/o dei singoli componenti le orchestre e/o in uso all'Associazione Orchestra Filarmonica della Scala e/o dei Professori d'Orchestra (dipendenti ed aggiunti) e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.

Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante valore e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.
Beni elettronici	Apparecchi ed impianti a corrente debole e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato
Supporti dati	Il materiale intercambiabile (anche magnetico da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina, nonché il materiale fisso ad uso memoria di massa e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.
Dati	Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato e quant'altro inerente l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato
Comunicazioni	per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e telefax e mail.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CGA Art. 1 - Dichiarazioni dell'Assicurato – aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.

Tuttavia, l'omissione del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell'Assicurato.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dall'ultima scadenza annua del contratto).

CGA Art. 2 – Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio al netto delle imposte successive, al netto delle imposte alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CGA Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati o ne è stato deliberato il pagamento; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento o della delibera.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **trentesimo** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento o della delibera, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

CGA Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

CGA Art. 5 – Interpretazione del contratto

Le Parti convengono che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CGA Art. 6 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

CGA Art. 7 – Foro competente

Le parti convengono nell'indicare come foro competente quello di Milano.

CGA Art. 8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CGA Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato delle cose assicurate.

CGA Art. 10 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (se necessaria)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate:

- _____ (Delegataria)	quota _____
- _____ (Coassicuratrice)	quota _____

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della società _____ designata quale coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il premio la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

CGA Art. 11 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CGA Art. 12 – Estensione Territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero salvo quanto diversamente specificato per quanto attiene la partita "Strumenti Musicali" e si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

Europa: Albania, Macedonia, Ucraina;

Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Libano, Mongolia, Nord Corea, Pakistan, Regione della Crimea, Russia, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;

Africa: l'intero continente ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;

America: Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

CGA Art. 13 – Clausola di secondo rischio – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente convenzione, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente convenzione.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente convenzione sia dalle altre polizze, la Società risponde a termini dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

CGA Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla presente polizza e per quanto non derogato dall'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'Assicurato.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili a termini di legge, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre, su richiesta del Perito incaricato, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.
- f) su richiesta della Società, fornire a sue spese, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti.

In caso di furto o rapina:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese relative – anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno superasse la somma assicurata ed anche se non si fosse raggiunto lo scopo – saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai relativi interessi, salvo che la Società stessa provi che le spese stesse siano state fatte inconsideratamente;
- b) farne, nelle 24 ore successive, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, la Società ed il numero di polizza, nonché fornire alla Società, entro 15 giorni, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, allegando copia della denuncia fatta all'Autorità;

CGA Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno

Qualunque denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

CGA Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno – Gestione delle vertenze di danno Relativamente alle garanzie danni:

l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito, ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La Società non risponde di multe o ammende.

CGA Art. 17 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali dovranno essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali, e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

CGA Art. 18 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **trenta** giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato e/o Contraente.

CGA Art. 19 – Surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione sancito dall'art. 1916 C.C. nei confronti dei Terzi responsabili del danno, con l'esclusione del caso di dolo, limitatamente alle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge nonché verso i proprietari degli immobili, il pubblico, gli sponsors, gli artisti, gli associati, i fornitori ed i consulenti.

Il disposto di questo articolo viene a cessare qualora l'Assicurato autorizzi la Società con comunicazione scritta o l'Assicurato stesso eserciti l'azione verso il responsabile.

CGA Art. 20 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al **sessantesimo** giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, congiuntamente alla eventuale regolazione del premio, se prevista.

CGA- Art. 21 - Escape Clause – Diritto di recesso anticipato

Fermo quanto previsto dalle Norme Generali all'Art. 20.) "Recesso in caso di sinistro" , premesso che la presente Polizza è stata stipulata per una durata superiore all'anno, è in facoltà dell'Assicuratore esercitare il diritto di recesso dalla copertura assicurativa, con effetto da ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 150 giorni da trasmettersi al Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R.

CGA- Art. 21 – Invio Informazioni Sinistri

Si conviene fra le parti che la Compagnia si obbliga ad inviare alla Contraente, con cadenza annuale, file in formato elettronico riepilogativo dei sinistri denunciati e del loro stato, recante le seguenti informazioni minime:

- la data del sinistro
- la descrizione dell'evento
- numerazione attribuita al sinistro della Compagnia
- l'importo della riserva sul sinistro
- la data dell'avvenuta eventuale liquidazione
- importo liquidato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

Art. 1 – Oggetto della Copertura

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali diretti e dei danni consequenziali ai beni assicurati, da qualunque causa provocati salvo quelli espressamente esclusi, avvenuti durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni della presente Polizza

Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata in alcun caso per i sinistri:

a. verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarati e non, occupazione ed invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - inquinamento ambientale, contaminazione; inquinamento o contaminazione da materiale o sostanza chimico/biologiche e/o radioattive utilizzate per compiere atti di terrorismo
 - maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, slavine, valanghe, salvo che ciò non provochi incendio, esplosioni o scoppio
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b. Dovuti o causati da:

- dolo dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o del legale rappresentante;
- ammanchi e smarrimenti riscontrati in corso di inventario, o causati da appropriazione indebita;
- crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che ne consegua un ulteriore evento altrimenti non escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
- contaminazione, umidità, stillicidio, siccità, vermi, termiti ed altri insetti, topi;
- solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e del macchinario;
- costruzione o ristrutturazione di fabbricati salvo che ciò provochi incendio, esplosione, scoppio o danni ad altri beni che non siano oggetto del montaggio/smontaggio;

- perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- deperimento merci (salvo che tale deperimento non sia diretta conseguenza di danno risarcibile); danni alle merci da fermentazione; vizio proprio delle merci; calo naturale;
- deperimento o logoramento del macchinario che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- "guasti macchine": per "guasti macchine" si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originali da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione purché non derivanti da fenomeni elettrici; anormale o improprio funzionamento di macchinari ed attrezzature
- difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della stipula della presente Convenzione;
- eventi per i quali deve rispondere il costruttore o fornitore per legge e/o contratto;
- inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- limitatamente agli elaboratori elettronici, da vapori d'acqua o di acidi propri delle cose assicurate nonché da vapori d'acqua o vapori di acidi propri dell'attività dell'Assicurato;

Nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 3 - Enti esclusi da assicurazione

- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci giacenti all'aperto quando danneggiate da eventi atmosferici;
- aeromobili e natanti;
- automezzi di proprietà dell'assicurato iscritti al P.R.A., salvo quanto incluso nella voce "Contenuto";
- tubi e valvole elettronici, nonché lampade ed altri fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Art. 4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e comunque per le sole partite colpite dal sinistro, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano nel momento del singolo è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati:
si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

II. Contenuto:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.

Il disposto del capoverso precedente non si applica a:

- oggetti d'arte, cose aventi valore artistico, quadri, disegni, figurini e bozzetti
 - beni soggetti a stima accettata
- per i quali viene attribuito il valore commerciale dell'oggetto e, se soggetto a stima, quello risultante dalla stessa.

III. Merci:
si stima il valore in relazione alla natura, qualità eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

IV. Valori:
valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per i titoli di credito per i quali sia prevista la procedura di ammortamento, il valore è pari alle spese relative alla procedura stessa.

L'ammontare del danno si determina:

V: per i Fabbricati ed il Contenuto:

- a) applicando il valore del bene danneggiato, stabilito come dai punti I e II del presente articolo, un deprezzamento stabilito:
- per il fabbricato, in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante
 - per il contenuto in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante
- e deducendo da tale risultato il valore dei residui
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo di cui ai punti I e II.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quanto è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicurazione, purché ciò avvenga, saldo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- VI. Per gli oggetti d'arte, cose aventi valore artistico, quadri, disegni, figurini e bozzetti, beni soggetti a stima accettata:

in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato,

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto danneggiato (o parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai periti, il valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

- VII. per le cose assicurate a condizioni speciali:
premesse che la società indennizza il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti colpiti da sinistro, il risarcimento del danno ed il relativo ammontare sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dal sinistro, ad eccezione delle spese sostenute per il rifacimento di documenti imposto da disposizioni di legge il cui termine si intende elevato a 36 mesi.
- VIII. per le merci ed i valori:
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 5 - Stima accettata

I seguenti beni sono soggetti a stima accettata:

- **Strumenti Musicali**
L'assicurazione è valida per i valori stabiliti dalla Società Bruce Carlson & Bernard Neumann e Cesare Freddi (Maestro Responsabile) e indicati negli allegati elenchi che saranno aggiornati a cura dell'Assicurato al termine di ogni anno assicurativo, e nel caso anche in corso d'anno per i nuovi inserimenti.
- **Costumi ed accessori di scena, nastri magnetici, film, pellicole fotografiche.**
L'assicurazione è valida per i valori stabiliti dalla perizia esperita dal Dott. Silvio NECCHI.

Dette stime, si deve intendere accettata sia dalla Società sia dall'Assicurato sia dai proprietari dei singoli Strumenti Musicali / Beni.

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni intervenute durante l'anno in quanto faranno fede le suddette perizie.

Art. 6 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina di Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità non potrà essere versata, se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati, e ciò solamente in ragione del proprio interesse.

Si intende non applicabile il secondo comma dell'art. 1891 C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 7 - Merci in condizioni climatiche controllate

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti frigoriferi e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre dieci ore l'Assicurato si impegna a darne avviso con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto una durata continuativa non minore di 24 ore.

Art. 8 - Modifiche nelle unità assicurate

Nell'ambito delle unità assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società.

Art. 9 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

non sono comunque considerati terzi:

- i legali rappresentanti dell'assicurato;
- il coniuge, i genitori, i figli dei legali rappresentanti dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente e/o affine con loro convivente;

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata con limite di indennizzo per sinistro ed anno di euro 12.000.000,00

Art. 10- Garanzia portavalori

L'assicurazione è operante alle condizioni che i dipendenti dell'Assicurato incaricati del trasporto dei valori:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni.
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 2.000.=, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

a) Durante le soste del portavalori ammesso il temporaneo deposito dei suddetti valori

- 1) nelle casseforti dei clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia.
- 2) nell'abitazione (dimora abituale) del portavalori o di terzi, ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte, oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
- 3) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati in custodia alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori.

L'assicurazione di cui al presente comma a) si intende prestata contro i casi di furto nonché di rapina e di estorsione nonché nei casi di sottrazione e di uso fraudolento della chiave vera.

- b) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate dall'Assicurato del trasporto dei valori, l'assicurazione si intende limitata alla somma assicurata per una sola di esse.
- c) I trasporti devono essere effettuati:
- fino a € 52.000 dal dipendente dell'Assicurato con qualsiasi mezzo di locomozione;
 - da € 52.000 a € 100.000 da almeno due dipendenti dell'Assicurato e possono avvalersi di qualsiasi mezzo di locomozione
 - oltre € 100.000 dal portavalori accompagnato da altri due dipendenti dell'Assicurato uno dei quali munito di arma da fuoco e possono avvalersi di qualsiasi mezzo di locomozione.

Art. 11- Casseforti dell'Assicurato

Ubicate in Milano, in tutte le ubicazioni ove viene svolta l'attività della Fondazione compresa la biglietteria anche se ubicata c/o terzi e quant'altro attiene l'attività della Fondazione nulla escluso né eccettuato.

Elenco delle casseforti

1. Marca Parma tipo juwel serie mod. 304 di kg. 400/500 costruita dopo il 1960
2. Marca Fiam modello Columbia Electronica di kg. 60 costruita dopo l'anno 1960
3. Cassaforte murata ed ancorata, posta in locali in uso alla maschera, efficacemente chiusa
4. Marca Bordogna, modello 1600 TC di kg. 200 costruita dopo il 1960
5. Tipo PROGRAM 90 SIZE 2 (grado "C" ANIA TT2) peso kg. 800 circa
6. Cassaforte a muro tipo JUWEL marca DI PARMA matricola 731750/1993.
7. Cassaforte Mobile Marca Jewel Mod. 440304 Matricola n° 413579 nei locali del Museo Teatrale
8. 2 Cassaforti a Muro Jewel Mod. 700403 Matricola n° 419739 nei locali del Museo Teatrale.

Art. 12- Estorsione

L'assicurazione è estesa al caso in cui i dipendenti dell'Assicurato vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.

Art. 13- Indennità Aggiuntiva

Tra le Parti si conviene che in caso di sinistro l'indennizzo dovuto per i danni materiali diretti e consequenziali sarà maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo forfettizzato per i danni indiretti, fermo restando il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato al paragrafo *limiti di indennizzo* nella Scheda di assicurazione Danni ai Beni.

Art. 14- Mezzi di chiusura dei locali (valida soltanto per i danni da furto, rapina ed estorsione di denaro, preziosi e valori in genere)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metalli o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 19 cmq. Oppure, se non rettangolari di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro, qualora venga accertata, nei locali contenenti le cose assicurate, l'esistenza di mezzi di chiusura non conformi a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 10% restando tale detrazione a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farla assicurare da altri.

Art. 15- Fenomeno Elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio.

Art. 16- Elettronica

La Società risponde dei danni alle apparecchiature elettroniche, il tutto collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, causati da un qualunque guasto accidentale non espressamente escluso.

L'assicurazione comprende, tra l'altro, i danni derivanti da:

- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica e qualsiasi altro fenomeno elettrico;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio di dipendenti;
- imperizia, negligenza dei dipendenti.
- rovesciamento di liquidi in genere.

Art. 17 - Reintegro automatico della somma assicurata ridotta a seguito di sinistro

Premesso che in caso di sinistro le somme assicurate alle partite colpite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza, si conviene che con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, tali somme saranno automaticamente reintegrate impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione in coincidenza al pagamento dell'indennizzo che in nessun caso potrà superare per un solo sinistro e/o avvenimento e/o catastrofe gli importi previsti nei relativi limiti di indennizzo.

Art. 19 - Spese di Demolizione e Sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e con il limite annuo di euro 1.000.000,00

Art. 20 - Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La presente garanzia è prestata con limite di indennizzo anno di euro 7.500.000,00

Art. 21 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici degli impianti elettrici ed elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazioni di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Art. 22 - Assicurazione con dichiarazione di valore - con costo di ricostruzione e di Rimpiazzo

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla/e partita/e n° _____ rappresentano esclusivamente il valore della totalità di fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento intendendosi per tali le cose così come definite nell'elaborato di stima - corrispondente alla valutazione effettuata, con i seguenti criteri:

- relativamente ai fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- relativamente ai macchinari, attrezzature ed arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, da _____ in data _____ (e successivi aggiornamenti), della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle sopra indicate partite.

2. Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 Il comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all'indennizzo del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione, del disposto di cui al citato Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

3. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Società Delegataria, ovvero all'Agenzia cui è appoggiata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza di polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, per ciascuna partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) et b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto della presente Convenzione, di eventuali ulteriori deroghe al citato Art. "Assicurazione parziale".

Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo (Art. "Limite massimo di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione) non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata in polizza maggiorata del 30%.

Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente Convenzione;

II relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

6. La Società Delegataria provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) et b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente Convenzione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella di polizza, ma è rescindibile da ciascuna delle Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o telex almeno 30 giorni prima della citata scadenza.

In caso di disdetta gli accordi e gli impegni stabiliti dalla presente Convenzione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso.

8. Qualora il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente Convenzione diviene inoperante e la Società Delegataria emetterà atto di regolazione del premio, relativo al periodo trascorso e con

le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti in polizza per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla data di emissione dell'apposito atto.

Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 23 – Deroga alla Proporzionale

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto articolo del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna Partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 24 - Garanzie terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 25 – Eventi Atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico da neve**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture, strutture geodetiche e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;
- la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

La presente garanzia prevede applicazione di uno scoperto 10% minimo € 20.000; e un limite per fragili: € 150.000 per sinistro e anno.

Art. 26 – Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso **escluso** qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o

- programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
- salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per **Computer Virus** si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Art. 27 – Esclusione del rischio “Malattie pandemiche o epidemiche”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per **Malattia pandemica o epidemica**.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica**, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi **Malattia pandemica o epidemica** disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una **Malattia pandemica o epidemica** non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 28 – Sanzioni Internazionali

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società **non è obbligata** a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 29 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta. In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuto ad effettuare i pagamenti (premi/franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP)

Art. 30 - Danni indiretti attività Museo Teatrale - Oggetto dell'assicurazione

La Società, preso atto che l'Assicurato svolge nell'ubicazione del rischio garantito l'attività descritta nella polizza di riferimento alla cui piena validità è subordinata l'operatività del presente contratto, si obbliga alle condizioni tutte che seguono a indennizzare l'Assicurato medesimo delle perdite che possono derivargli da interruzione o intralcio causati dall'attività dichiarata, da un sinistro che abbia colpito i suddetti beni, sempreché tale sinistro sia indennizzabile ed effettivamente indennizzato a termini della predetta polizza di riferimento e salve le eccezioni di cui al successivo articolo "Esclusioni".

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro di euro 2.500.000,00 e con il limite annuo di euro 7.000.000,00

Art. 31 - Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese derivanti da danni indiretti:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:

- verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
- verificatosi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
- causato da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;

- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.